

**Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione)
- per tubi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23973 del 12/10/2017**

Canne fumarie - Distanza dal confine - Disciplina ex art. 890 c.c. - Applicazione - Fondamento.

La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889, comma 2, c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni e non è pertanto applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23973 del 12/10/2017